


Rep. n° 9/2017
Prot. n° 764 del 17/7/2017
T.it. V cc. 6



CONVENZIONE

per lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 41 L. 247/2012 e dell'art. 5 D.M. n.70/2016.

- **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di**

Sassari, con sede in Sassari Via Roma n.49 presso il Palazzo di Giustizia, C.F. 80008960900 in persona del Presidente, Avv. Mariano Mameli;

(di seguito indicati anche come, "l'Ordine");

ed il

- **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari,**

con sede in Sassari Viale Mancini n.5, C.F./Partita IVA 0019 6350904, in persona del Direttore, Prof. Giampaolo Demuro

(di seguito indicato anche come "il Dipartimento")

Visti

- l'art.40 della Legge n.247/2012 che, con riguardo al tirocinio professionale, consente ai Consigli dell'Ordine degli avvocati di stipulare convenzioni con le università, per la disciplina dei rapporti reciproci;
- l'art.41 comma 6 lett. d) della medesima legge di riforma dell'ordinamento professionale forense, che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo, che consente ai Consigli dell'ordine di stipulare convenzioni con i locali

Dipartimenti di giurisprudenza, in attuazione della convenzione quadro prevista dal medesimo decreto, e costituente condizione indispensabile per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

- la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, dei Dipartimenti e delle Scuole di Giurisprudenza.

RITENUTO

necessario predisporre una cornice regolamentare unica e condivisa, idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e a consentirne l'applicazione da parte del Dipartimento e dell'Ordine Forense di Sassari, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge medesima.

CONVENGONO

Articolo 1

Finalità della convenzione.

1. Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo idoneo a garantire tanto la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, quanto l'effettiva frequenza dello studio professionale, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
2. In particolare le parti intendono favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e proficuo ingresso nel mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di avvocato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:


- a) "Legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

- b) *"Regolamento"*: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) *"Regolamento della pratica"*: il regolamento adottato da ciascun Consiglio dell'Ordine per la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense
- d) *"Convenzione quadro"*: la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- e) *"Consiglio dell'Ordine"*: il Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Sassari;
- f) *"Tirocinio"*: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- g) *"Corso di laurea"*: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza);
- h) *"Università"*: l'Università degli Studi di Sassari;
- i) *"Dipartimento"*: il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari;
- j) *"CFU"*: i crediti formativi universitari.
- k) *"CFP"*: i crediti formativi professionali.

Articolo 3

Oggetto

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Essa disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale e lo svolgimento della pratica forense.

3. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, le parti potranno prevedere ulteriori forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi concordati (generali e/o singoli), comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:
 - a) sia iscritto all'ultimo anno del corso di laurea;
 - b) abbia superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
 - 1) Diritto privato (IUS/01);
 - 2) Diritto processuale civile (IUS/15);
 - 3) Diritto penale (IUS/17);
 - 4) Diritto processuale penale (IUS/16);
 - 5) Diritto amministrativo (IUS/10);
 - 6) Diritto costituzionale (IUS/08);
 - 7) Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
 - c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
 - d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
 - e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;



- g) in caso di ammissione mantenga una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Articolo 5

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è presentata all'Ordine, nel cui circondario lo studente ha il proprio domicilio o comunque intende stabilire il proprio domicilio professionale, ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 4 della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) dall'indicazione del nominativo dell'avvocato presso il quale si svolgerà il tirocinio. Questi dev'essere iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio firmatario, da almeno 5 anni e non deve avere riportato sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo quinquennio;
 - c) dall'indicazione del tutor accademico, che sarà indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti o tra assegnisti di ricerca del medesimo Dipartimento;
 - d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, conforme agli obiettivi e finalità di cui alla legge, al regolamento, alla presente convenzione e/o all'eventuale progetto formativo concordato tra il Consiglio dell'Ordine firmatario della presente Convenzione ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari di cui al comma 2, debitamente sottoscritto dall'avvocato e dal tutor accademico;
2. La domanda dev'essere sottoscritta dall'avvocato presso il quale lo studente svolgerà il tirocinio, ai fini della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 lett.b) e dell'assunzione dei doveri che ne

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be initials or short names.

conseguono ai sensi della legge, del regolamento e della presente convenzione.

3. Essa dev'essere altresì sottoscritta dal tutor accademico, ai fini della conferma del ruolo attribuitogli dal Dipartimento.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il Consiglio dell'Ordine ed il Dipartimento possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.
5. Sulla domanda di iscrizione l'Ordine delibera nei modi e termini di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
6. Il tirocinio decorre dalla data della delibera di iscrizione dello studente nel Registro dei Tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine.
7. Esso è regolato da quanto stabilito dalla Legge, dal Regolamento, dalla presente Convenzione e ove, non derogato da quest'ultima, dal Regolamento della pratica adottato dal Consiglio dell'Ordine di iscrizione.

Articolo 6

Progetto Formativo

1. Il progetto formativo deve prevedere un addestramento a contenuto teorico e pratico finalizzato a far acquisire allo studente tirocinante le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche forensi.
2. Esso dev'essere caratterizzato dalla frequenza dello studio professionale, dalla redazione di atti giudiziari e stragiudiziali, dall'approfondimento di questioni giuridiche e deontologiche e dalla partecipazione alle udienze secondo le modalità di cui appresso e di cui al Regolamento della Pratica.
3. Nel medesimo devono essere specificate le aree di competenza dello studio professionale in cui il tirocinante andrà a svolgere la propria attività, specificando ove possibile all'interno delle macro aree del Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Tributario e Contabile.

Articolo 7

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. A seguito dell'iscrizione nel Registro dei Tirocinanti, lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi ai sensi dell'art.42 della Legge.
2. Lo studente-tirocinante è soggetto alle norme di legge e regolamentari vigenti nei confronti di ogni praticante e tirocinante, ove non derogate ed incompatibili con la presente Convenzione e con la normativa primaria e secondaria di cui questa è attuazione.
3. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, l'avvocato ed il tutor accademico garantiscono la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo.
4. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per le finalità di cui alla legge, al regolamento ed alla presente convenzione.
5. I limiti previsti dai regolamenti circa il numero massimo di tirocinanti presso lo studio si applicano anche con riguardo agli studenti/tirocinanti.
6. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino alla attivazione dei predetti corsi, il praticante deve conseguire nell'arco del semestre almeno 10 crediti formativi professionali (di cui almeno 3 in deontologia, ordinamento professionale o previdenza forense), frequentando eventi formativi accreditati dall'Ordine.
7. Ai fini di cui al comma precedente, primo periodo, il Dipartimento può, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, convenire con l'Ordine l'istituzione e l'organizzazione di corsi, seminari o laboratori gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Di tali corsi è data opportuna informazione agli studenti tirocinanti attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

8. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui periodici con lo stesso.
9. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in considerazione del ridotto numero di ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto medesimo è ridotto da venti a dodici.
11. L'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
12. Nel caso in cui si sia in presenza di progetti formativi di cui all'art. 3, comma 4, d'intesa tra l'Ordine ed il Dipartimento, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
13. Analogamente, d'intesa tra il professionista e il *tutor* accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche, eventualmente, ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza, debitamente inserite all'interno del progetto formativo.



14. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti (salvo procedimento disciplinare in corso) e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
15. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
16. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
17. La cancellazione dal registro dei Tirocinanti non può essere disposta in pendenza di procedimento disciplinare nei confronti dello stesso.

Articolo 8

Verifica e Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, in cui devono essere inserite le udienze cui il medesimo ha partecipato (sono escluse le udienze di mero rinvio e non è consentita la partecipazione a più di un'udienza al giorno, anche se davanti a giudici diversi), in numero non inferiore a 12, gli atti giudiziari o stragiudiziali redatti dallo studente (tutti diversi tra loro), in numero non inferiore a 3, le questioni giuridiche affrontate (in numero non inferiore a 3) e le questioni deontologiche esaminate (in numero non inferiore a 2). La relazione è sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, ed è depositata dal tirocinante presso la segreteria dell'Ordine.
2. L'Ordine verifica l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte dello studente tirocinante. Il Consiglio esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio e presso



il tutor accademico. Accerta in particolare che il tirocinante abbia assistito alle udienze prescritte e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al tirocinante la documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività.

3. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui appresso, alla conclusione del tirocinio e dopo la presentazione di relativa istanza corredata della citata relazione, il Consiglio convoca lo studente tirocinante per un colloquio vertente su quanto ha costituito oggetto del tirocinio anticipato.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'Ordine, sulla base delle verifiche svolte e sulla base di quanto attestato dal tutor accademico, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.
5. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti l'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante, l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio e il tutor accademico devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 9

Collaborazione.

1. Il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine firmatari si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio.
2. Il Consiglio dell'Ordine firmatario si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consiglio durante i semestri di tirocinio, secondo le modalità previste nei propri Regolamenti.
3. Il corso di laurea attivato dal Dipartimento riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l'accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l'uniformità



dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 10

Durata.

La presente convenzione ha durata triennale, rinnovabile tacitamente.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 mesi.


Articolo 11

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, della Convenzione quadro stipulata il 18 gennaio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, dei Dipartimenti e delle Scuole di Giurisprudenza, e successive modificazioni e integrazioni.

Sassari 13. luglio 2017

Il Direttore del Dipartimento, Prof. Giampaolo Demuro



I Presidente del COA di Sassari Avv. Mariano Mameli

